



Regolamento Antenne 2009

Progettisti:

Ing. Bruno CIRANT

Arch. Paolo ALESSANDRO

Collaboratori:

Arch. Norma DONATI

Geom. Stefano GAVIRAGHI

Simonetta BRAMBILLA

SEZIONE I.....	3
Norme generali	3
Art. 1 - Oggetto.....	3
Art. 2 - Obiettivi e Finalità	3
Art. 3 - Competenze e responsabilità	3
Art. 4 - Rapporti con le norme tecniche di attuazione del PGT	3
Art. 5 - Rinvio ad altre disposizioni	3
SEZIONE II.....	4
Norme per l'installazione	4
Art. 6 - Scelta del sito – localizzazione.....	4
Art. 7 - Minimizzazione dell'impatto visivo e mitigazione.....	4
Art. 8 - Interventi su impianti esistenti	6
Art. 9 - Conservazione e manutenzione dei siti.....	6
Art. 10 - Verifiche ex D.G.R.....	6
SEZIONE III.....	7
Esempi di installazioni	7
SEZIONE IV	12
Norme finali.....	12
Art. 11 - Sanzioni per le infrazioni alle norme del regolamento.....	12
Art. 12 - Applicazione del regolamento	12

SEZIONE I

Norme generali

Art. 1 - Oggetto

Nel rispetto della legislazione statale e regionale nonché dello Statuto comunale, e nell'esercizio della potestà regolamentare di cui all'art. 7 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - il presente regolamento detta norme riguardanti l'installazione e la manutenzione degli impianti per la telecomunicazione e la radiotelevisione da osservare per la loro realizzazione sul territorio comunale.

Art. 2 - Obiettivi e Finalità

Il presente regolamento si ispira all'esigenza di garantire la piena utilizzabilità degli ambienti urbani da parte dei cittadini singoli e associati e persegue gli obiettivi della qualità degli interventi edilizi e del corretto inserimento degli impianti per la telecomunicazione e la radiotelevisione nel contesto urbano ed ambientale.

Art. 3 - Competenze e responsabilità

Gli obiettivi del presente regolamento sono perseguiti, nell'ambito delle competenze e delle responsabilità attribuite dalle norme vigenti, dal Comune e da tutti gli operatori pubblici e privati dell'edilizia e, in particolare, dai professionisti della progettazione che, nell'esercizio delle loro funzioni, svolgono un servizio di pubblica necessità.

Art. 4 - Rapporti con le norme tecniche di attuazione del PGT

Le norme del presente regolamento non possono avere ad oggetto parametri urbanistico-edilizi e non possono altresì modificare o sostituire le regole contenute nel Piano di Governo del Territorio.

Art. 5 - Rinvio ad altre disposizioni

In conformità ai principi della semplificazione e dell'economicità dell'attività amministrativa di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, si rinvia, per quanto non è previsto dal presente regolamento, alle norme statali e regionali e alle disposizioni regolamentari vigenti.

SEZIONE II

Norme per l'installazione

Art. 6 - Scelta del sito – localizzazione

Il presente regolamento ha l'obiettivo del corretto inserimento degli impianti nel territorio perseguendo la razionalizzazione, l'accorpamento e l'ottimizzazione degli interventi previsti dai Gestori.

A tale scopo nella scelta del sito in cui installare un nuovo impianto per la telecomunicazione o la radiotelevisione deve essere privilegiato l'accorpamento di più impianti, anche se di reti diverse, sulla stessa struttura portante o la coabitazione con altre strutture o servizi esistenti, così da ridurre al minimo il numero di nuovi sostegni installati.

Deve essere verificata la possibilità dell'alloggiamento in siti esistenti che, allo scopo, potranno essere potenziati o ristrutturati, nel rispetto dei vincoli e delle limitazioni di natura tecnica e sanitaria e del principio di minimizzazione delle esposizioni.

Qualora non risulti possibile condividere siti già esistenti dovrà essere presentata dettagliata relazione tecnica a dimostrazione delle limitazioni tecniche riscontrate.

Nel caso in cui risulti indispensabile realizzare nuovi impianti a potenziamento della rete esistente si devono adottare soluzioni tecnologiche innovative che limitino il più possibile l'installazione di tralicci porta antenne nei centri abitati.

In ogni caso la progettazione dei nuovo impianti dovrà perseguire il miglior inserimento ambientale secondo le prescrizioni contenute nel successivo art. 7 e deve comunque essere assicurata, in sede di localizzazione e progettazione, la salvaguardia della godibilità degli edifici e della aree di particolare pregio con riferimento anche ai correlati effetti prospettici ed architettonici.

Art. 7 - Minimizzazione dell'impatto visivo e mitigazione

Per perseguire l'ottenimento del minor impatto visivo si fissano le seguenti indicazioni progettuali ed elementi di mitigazione:

- a) deve essere privilegiata la collocazione all'interno di aree boscate oppure, ove la zona lo consenta, va valutata la fattibilità e l'opportunità di un mascheramento dell'area dell'impianto mediante la messa a dimora di essenze vegetali per la formazione di cortine vegetali arboree e/o arbustive (es. filari di alberi di alto fusto prossimi al sito, siepi e rampicanti lungo le recinzioni degli impianti).
- b) evitare tralicciamenti complessi, utilizzando invece palificazioni con struttura di dimensioni ridotte con profilo lineare e affusolato
- c) la tinteggiatura dei pali deve risultare in armonia con l'ambiente circostante. In generale si prescrive un mimetismo cromatico con riferimento all'ambiente circostante (naturale o edificato) e alle indicazioni del Regolamento edilizio per la zona di gravidanza nella quale ricade l'area di

intervento. Sono vietate le superfici riflettenti. Nel caso di fondali chiusi da cortine vegetali o da terreno si prescrive l'utilizzo di colorazioni opache nelle tonalità del marrone (RAL 6014 o 6022). Nel caso di fondali aperti e pianure si prescrive l'utilizzo di colorazioni opache nelle tonalità del grigio chiaro (RAL 7035 o 7038). I basamenti dei sostegni, qualora contrastino con il terreno circostante, dovranno essere opportunamente tinteggiati secondo la dominanza cromatica del terreno e della vegetazione presenti.

- d) i manufatti complementari necessari e finalizzati al funzionamento dell'impianto, qualora emergenti dal terreno, dovranno avere finiture decorose e coerenti con i caratteri del contesto ambientale e/o edificato circostante, anche con riferimento alla zona di pregnanza nella quale ricade l'area di intervento individuata ai sensi del vigente Regolamento edilizio. L'area di pertinenza dell'impianto deve essere delimitata con recinzione realizzata in piastre verticali rigide a griglia zincata poggiata su basamento di cemento eventualmente rivestito in pietra secondo le caratteristiche previste dal Regolamento edilizio. All'interno dell'area recintata deve essere realizzato appropriato e decoroso arredo verde. E' consigliata la piantumazione di siepi a mascheramento degli apparati tecnologici complementari (shelter) e/o delle recinzioni stesse.
- e) nelle aree edificate, e in particolar modo nelle aree di centro storico e in presenza di edifici di rilevante valore storico artistico, si prescrive di adottare tutti gli accorgimenti possibili per mitigare l'impatto visivo dell'impianto. A tal fine va limitato il ricorso a nuove strutture porta antenne dando preferenza, prioritariamente, a supporti esistenti (sommità di edifici, torri piezometriche etc.) o adottando tecnologie innovative (es. microcelle) dall'impatto visivo ininfluenza sull'ambiente in cui vengono inserite. Si suggerisce di sfruttare la morfologia del luogo e gli elementi edilizi presenti (ad es. terrazzi ricavati nelle falde di copertura, torrette, comignoli, canne fumarie) per perseguire il mimetismo degli eventuali vani tecnici e degli apparati di trasmissione, oppure ricorrere alla realizzazione di finti camini o elementi edilizi all'interno dei quali alloggiare gli apparati tecnologici. Sono comunque vietati tralicciamenti complessi, a favore di palificazioni di minor impatto visivo.
- f) In alternativa alle attuali strutture di sostegno è possibile studiare opere architettoniche e/artistiche entro le quali collocare tutti gli elementi dell'impianto.

Le indicazioni del presente articolo costituiscono la base per la progettazione degli impianti a garanzia del loro miglior inserimento architettonico paesaggistico e ambientale. Le stesse non esauriscono certo il panorama delle soluzioni tecniche e costruttive possibili, e, quindi, eventuali proposte progettuali alternative potranno essere elaborate dai singoli progettisti con il supporto e la verifica da parte dell'ufficio tecnico comunale.

Art. 8 - Interventi su impianti esistenti

In caso di interventi su impianti esistenti comportanti la presentazione di un progetto edilizio, e relativi a parti del sistema che risultano in contrasto con gli enunciati principi di corretto inserimento e mimetismo ambientale, si prescrive il loro adeguamento alle norme del presente regolamento.

Art. 9 - Conservazione e manutenzione dei siti

I proprietari o conduttori del sito su cui sorge l'impianto hanno l'obbligo di garantire il buono stato di conservazione, la pulizia e il decoro dei manufatti e delle aree di pertinenza.

Art. 10 - Verifiche ex D.G.R.


Le richieste di autorizzazione o denunce di inizio di attività per la realizzazione di impianti per la telecomunicazione o la radiotelevisione devono essere corredate, oltre che della documentazione prevista dalle normative del settore, delle seguenti verifiche:

- Esame di impatto paesistico ai sensi della D.G.R. 8.11.2002 n.7/11045 "Linee guida per l'esame paesistico dei progetti"
- Garantire, per i nuovi siti autorizzati a far data dall'entrata in vigore del presente Regolamento, la possibilità futura di ospitare altre installazioni. A tal fine ogni struttura di sostegno dovrà essere dimensionata in modo da poter ospitare gli apparati rice-trasmittenti di almeno tre gestori. Tale requisito dovrà essere documentato mediante adeguata relazione tecnica.
- Dimostrare, ai sensi della D.G.R. 11.12.2001 n. 7/7351 ultimo comma, che il centro del sistema radiante sia posizionato a quote superiori a quelle di edifici destinati a permanenze superiori alle quattro ore situati:
 - entro 100 m. nel caso di impianti con potenza totale ai connettori di antenna non superiori a 300 W
 - entro 250 m nel caso di impianti con potenza totale ai connettori di antenna non superiore a 1000 W
 - entro 500 m. nel caso di impianti con potenza totale ai connettori di antenna superiore a 100 W.

SEZIONE III

Esempi di installazioni

In questa sezione si riportano fotografie che illustrano esempi di mitigazione di antenne per telefonia mobile ottenuta con differenti modalità e tecniche di realizzazione: accorpamento e coabitazione di antenne, uso di cortine vegetali, strutture di dimensioni contenute, collocazione entro elementi dei fabbricati, apparati complementari in sintonia coi caratteri dell'ambiente circostante o con esso mimetizzati, utilizzo di strutture architettoniche e/o artistiche.



esempi di accorpamento di antenne per stazione radio base con collocazione a basso impatto visivo/ambientale (antenne molto ravvicinate al supporto)



esempi di installazione in coabitazione delle antenne per stazione radio base con altre strutture o servizi esistenti (torre acquedotto, torre direzionale, traliccio elettrodotto)




filari di alberi ad alto fusto o siepi in prossimità della zona della installazione utilizzati come cortina di mascheramento



esempi di camuffamento con vegetazione di vario tipo adatti a zone con presenza di essenze arboree



esempi di camuffamento con finto comignolo per zone prevalentemente residenziali e urbanizzate



esempi di mitigazione degli impianti alla base del palo mediante l'impiego di materiali di basso impatto ed in sintonia con il carattere della zona (es . shelter impianti realizzato in legno e di piccole dimensioni - recinzioni apparati con camuffamento di reti a verde sintetico e/o di essenze verdi naturali quali rampicanti o altro).



esempio di struttura di dimensioni ridotte con profilo lineare e affusolato



esempi di mitigazione con strutture architettoniche e/o artistiche da collocare in spazi aperti



esempi di installazione di antenne per stazione radio base ad elevato impatto visivo/ambientale realizzate senza tener conto di alcuna mitigazione e contraria ai principi di questo regolamento

SEZIONE IV

Norme finali

Art. 11 - Sanzioni per le infrazioni alle norme del regolamento

In assenza di diverse norme statali, regionali e regolamentari, le infrazioni alle norme del presente regolamento comportano l'applicazione di una sanzione pecuniaria da un minimo di Euro 516,00 ad un massimo di Euro 5.164,00 rivalutati automaticamente di anno in anno sulla base della variazione dell'indice Istat per le famiglie di operai e di impiegati.

Con apposita disposizione di servizio, il responsabile dell'ufficio competente alla trattazione delle pratiche edilizie definisce le sanzioni pecuniarie da applicare alle diverse infrazioni, anche raggruppate per gruppi omogenei, con riferimento alla loro gravità in termini di lesione degli interessi pubblici.

Art. 12 - Applicazione del regolamento

Il presente regolamento si applica alle istanze di autorizzazione e denuncie di inizio attività per l'installazione degli impianti per la telecomunicazione e la radiotelevisione presentate a far data dalla sua entrata in vigore.

APPROVAZIONE REGOLAMENTO

Il presente regolamento è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione del 28 gennaio 2010, n. 3, pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 5 al 20 febbraio 2010 e divenuta esecutiva in data 16 febbraio 2010.

PUBBLICAZIONE REGOLAMENTO

Il presente regolamento, pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi e cioè dal 9.2.2010 all'11.3.2010, è divenuto esecutivo in data 25 febbraio 2010.

ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento è entrato in vigore in data 25 febbraio 2010.